PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

MICROSTRUTTURA 6 - SERVIZIO AMBIENTE
UFFICIO: RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
Via Cesare Pavese 89900 Vibo Valentia
Tel. 0963-589251
protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it

DETERMINAZIONE

NUMERO	**OGGETTO:** Revoca determinazione n. 756 del 10.07.2018 avente ad oggetto *"revoca determinazione n.444 del 30.05.2016"*
1110	
DATA	
11-10-2018	

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la determinazione n. 444 del 30.05.2016 con la quale è stata adottata l'autorizzazione unica ambientale per l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero/riciclo/messa in riserva rifiuti non pericolosi - ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., a favore del Sig. Russo Giuseppe nella qualità di titolare dell'omonina Ditta, C.F. RSSGPP63T01F537C, P.IVA 01722920798, con sede legale in Via S.Parodi Vibo Valentia e sede operativa in Zona Industriale- Porto Salvo-Vibo Valentia, al n. 47;

Richiamato il decreto n.7188 del 04.07.2018 della Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio (AT) – UOT- Funzioni Territoriali (AT), con cui si è preso atto della nota n.0023092 del 22.05.2018 della Prefettura di Vibo Valentia relativa alla sussistenza di situazioni a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84 del D.Lgs.n.159/2011 e s.m.i. nei confronti della Ditta Russo Giuseppe, con sede legale in Via S.Parodi Vibo Valentia e sede operativa in Zona Industriale- Porto Salvo-Vibo Valentia, al n. 47, e, contestualmente, revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, inerti, alla Ditta succitata;

Considerato che l'art.86 del D.Lgs.n.159/2011 cosi come modificato dal D.Lgs. n.153/2014, prevede che le comunicazioni e informazioni antimafia acquisite siano valide e producono effetti anche in altri procedimenti rispetto a quelli per i quali sono state acquisite, riguardanti i medesimi soggetti. Pertanto, la documentazione antimafia in corso di validità può quindi essere utilizzata dalla amministrazioni pubbliche;

Richiamata la determinazione n.756 del 10.07.2018 con la quale è stata disposta la revoca della determinazione n.444 del 30.05.2016 relativa all'adozione AUA per l'iscrizione al n.47 del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero/riciclo/messa in riserva rifiuti non pericolosi - ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla Ditta Russo Giuseppe, a seguito della trasmissione del decreto n.7188 del 04.07.2018 della Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio (AT) – UOT- Funzioni Territoriali (AT);

Preso atto che la Ditta Russo Giuseppe, con istanza presentata in data 02.10.2018 ns. prot. N.20324 a firma dell'Avv. Sergio Rotundo, ha comunicato che con provvedimento del 17.09.2018 ,depositato in cancelleria il 01.10.2018, il Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda Penale, Misure di Prevenzione, ha disposto l'ammissione della Ditta Russo Giuseppe al controllo giudiziale per la

durata di anni due decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso all'amministratore giudiziario nominato, e, tenuto conto che il comma 7 dell'art. 34 bis del codice antimafia, prevede la sospensione degli effetti del provvedimento interdittivo di cui all'art.94 del citato codice, ha chiesto la revoca della determinazione n.756 del 10.07.2018 con conseguente ripristino all'iscrizione n.47 del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero/riciclo/messa in riserva rifiuti non pericolosi - ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., Ditta Russo Giuseppe- C.F. RSSGPP63T01F537C, P.IVA 01722920798, con sede legale in Via S.Parodi Vibo Valentia e sede operativa in Zona Industriale- Porto Salvo-Vibo Valentia;

Preso atto che alla succitata richiesta è allegato in copia il provvedimento del 17.09.2018 depositato in cancelleria il 01.10.2018, del Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda Penale, Misure di Prevenzione;

Visto il Decreto del Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda Penale, Misure di Prevenzione N.35/2018 Reg. C.C./INT del 17.09.2018 depositato in cancelleria il 01.10.2018 con cui si dispone l'ammissione della Ditta Individuale Russo Giuseppe con sede in Via S.Parodi Vibo Valentia Marina - C.F. RSSGPP63T01F537C, P.IVA 01722920798- al controllo giudiziale per la durata di anni due con decorrenza dalla comunicazione del decreto all'amministratore giudiziario nominato nella persona del Dott. Francesco Muraca – e nominato giudice delegato Dott. Alfredo Ferrara;

Richiamato il D.Lgs.n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n.136/2010 (11G0201);

Richiamati in particolare gli artt.34 bis "Controllo giudiziario delle aziende" e art.94"Effetti delle informazioni del prefetto" che vengono di seguito riportati:

Art. 34-bis (((Controllo giudiziario delle aziende).

1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività' economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività'.
2. Il controllo giudiziario e' adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale puo': a) imporre nei confronti di chi ha la proprieta', l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente; b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività' di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.
3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività' di controllo e può' imporre l'obbligo: a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato; b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario; c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento

della società' da parte dei soci o di terzi; d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni; e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale puo' autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché' presso uffici pubblici, studi professionali, società', banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più' prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può' disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può' proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, puo' revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94)).

Art. 94 Effetti delle informazioni del prefetto

1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'((articolo 91, comma 6)), nelle società' o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'((articolo 91, comma 6)), siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.

3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

Considerato che il comma 7 dell'art.34 bis del citato decreto legislativo statuisce che nei casi in cui per la ditta sottoposta ad interdittiva antimafia viene disposta , con apposito provvedimento del giudice, il controllo giudiziario,vengono sospesi gli effetti dell'interdittiva stessa;

Dato atto che, essendo la ditta in questione sottoposta, con provvedimento del giudice competente, per la durata di anni due al controllo giudiziario, può essere accolta, ai sensi della normativa succitata, la richiesta formulata dalla ditta stessa con istanza del 02.10.2018, a firma dell'Avv. Sergio Rotundo, acquisita al protocollo generale di questo ente in pari data al n.20324;

Dato atto che con nota pec prot. n.20645 del 04.10.2018 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca della determinazione n.756/2018 ai seguenti soggetti : alla ditta interessata, alla Prefettura UTG di Vibo Valentia, all'Amministratore giudiziario, Al Suap di Vibo Valentia, all'Avv. Sergio Rotundo e al responsabile del procedimento ;

Ritenuto,pertanto di provvedere in merito ;

Visto l'art. 107 del DLgs n. 267/2000 TUEL. in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art.109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza;

Rilevato che, il nuovo ordinamento degli enti locali, prevede che il Segretario Generale non rientra più nel novero dei dirigenti dell'amministrazione locale e tale costruzione è ulteriormente confermata dall'art.97 del D.Lgs n.267/2000, laddove al comma 4 lett.d) ipotizza l'affidamento al Segretario Generale di competenze dirigenziali limitate e pur sempre legate ad esigenze eccezionali e transeunti, conferitagli dal Presidente della Provincia;

Richiamati a riguardo:

- Il Decreto del Presidente n.3 del 22.04.2016 ad oggetto:"Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente.";
- Il Decreto del Presidente n.1 del 23.01.2018 ad oggetto: Conferma decreto n.3 del 22.04.2016 "Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente.";
- Il Decreto del Presidente n.2 del 02.02.2018 ad oggetto: "Nomina Segretario Generale titolare della Provincia di Vibo Valentia".

Visti :

- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento provinciale;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/90, costituendone motivazione;

1. **Di dare atto** che con decreto del Tribunale di Catanzaro – Sezione Seconda Penale – Misure di prevenzione- N.35/2018 Reg. C.C./INT del 17.09.2018 depositato in cancelleria il 01.10.2018 la ditta individuale "Russo Giuseppe" con sede in Via S.Parodi Vibo Valentia Marina - C.F. RSSGPP63T01F537C, P.IVA 01722920798- è stata ammessa al controllo giudiziario per la durata di anni due ;

2. **Di dare atto** che,ai sensi dell'art.34 bis, comma 7, del decreto legislativo n.159/2011 e s.m.i., è sospeso il provvedimento interdittivo antimafia ex art.89 bis del D.Lgs. n. 159/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 218/2012 e D.Lgs. n. 153/2014, nei confronti della Ditta Individuale Russo Giuseppe P.IVA 01722920798, comunicato dalla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio (AT) – UOT- Funzioni Territoriali (AT), con cui si è preso atto della nota n.0023092 del 22.05.2018 della Prefettura di Vibo Valentia;

3. **Di revocare** conseguentemente e con effetto immediato la determinazione n. 756 del 10.07.2018 avente ad oggetto "revoca della determinazione n.444 del 30.05.2016";

4. **Di demandare** al responsabile del procedimento i successivi atti ed adempimenti di competenza ;

5. **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è la drssa Teresa Valelà – funzionario amministrativo cat. D3- Servizio tutela e valorizzazione dell'ambiente – Ufficio rifiuti a livello provinciale della microstruttura n.6 di questo ente ;

6. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

7. **Di comunicare** la presente determinazione alla ditta interessata, alla Prefettura UTG di Vibo Valentia, all'amministratore giudiziario, al Suap di Vibo Valentia, all'Avv. Sergio Rotundo;

8. **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Calabria nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Si dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art.3 del Regolamento sui controlli interni.

Il Respons. Procedimento
D.ssa Teresa Valelà

Il Responsabile Microstruttura
Arch. Carolina Bellantoni

Amministrazione Provinciale di Vibo Val.

Il Segretario Generale
Dott. Mario Ientile